



Consorzio di Bonifica
Est Ticino Villoresi

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA RETE IDRICA

Approvato con delibera di CdA n. 33 del 19 ottobre 2018

Sommario

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione.....	3
Art. 2 – Principi generali e obiettivi	3
Art. 3 – Atti e documenti collegati al regolamento per la gestione della rete idrica	4
Art. 4 – Definizioni	4
Art. 5 – Acque consorziali e loro utilizzo	5
Art. 6 – Pertinenza delle acque irrigue.....	6
Art. 7 – Priorità delle dispense irrigue.....	7
Art. 8 – Durata delle stagioni irrigue e periodi di asciutta.....	7
Art. 9 – Richieste di dispense irrigue	8
Art. 10 – Prelievi con sollevamento	9
Art. 11 – Dispense irrigue di soccorso	9
Art. 12 – Spostamenti di dispensa.....	10
Art. 13 – Le dispense industriali della rete principale	10
Art. 14 – Pagamento dei contributi e diritto di prelievo	10
Art. 15 – Qualità delle acque	11
Art. 16 – Contenimento delle dispersioni.....	11
Art.17 - Piano per situazioni di carenza idrica	11
Art.18 - Edifici di erogazione e dispensa (Bocche)	12
Art.19 – Sanzioni	13

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi esercita nell'ambito del proprio comprensorio le attività di bonifica e di irrigazione ai sensi del R.D. n. 899/1937, del R.D. 1775/1933 e della L.R. n. 31/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente regolamento ha per oggetto l'attività di adduzione e distribuzione della risorsa idrica attraverso la rete consortile, definita nel Regolamento di gestione della polizia idraulica consortile e riportata nell'allegato A allo stesso regolamento, nel comprensorio consortile a scopi prevalentemente irrigui a vantaggio dei terreni, censiti al catasto consortile, situati all'interno del comprensorio irriguo così come delimitato nel vigente Piano di Classifica.
3. Nell'esercizio dell'attività irrigua il Consorzio si atterrà alle seguenti disposizioni.

Art. 2 – Principi generali e obiettivi

1. Il Consorzio di bonifica esercita l'attività irrigua e ne disciplina il funzionamento nel rispetto del principio comunitario stabilito dalla Direttiva Quadro Acque n. 60/2000 dello sviluppo sostenibile, nonché della conservazione e valorizzazione del patrimonio idrico, in forma coerente e integrata con le attività di difesa del suolo e con la gestione sostenibile del territorio, nel rispetto del minimo deflusso vitale e dell'equilibrio del bilancio idrico.
2. Inoltre il Consorzio si ispira ai principi del risparmio idrico e dell'utilizzo mirato delle risorse non rinnovabili, ed ai criteri di equità, proporzionalità, solidarietà e mutualità che regolano la ripartizione dei costi nel rispetto del principio comunitario del recupero dei costi dei servizi idrici.
3. Con la regolamentazione della distribuzione dell'acqua, il Consorzio intende perseguire i seguenti obiettivi:
 - soddisfare le esigenze irrigue dei consorziati in conformità ai principi generali sopra sanciti;
 - razionalizzare la distribuzione della risorsa idrica, ottimizzando l'uso delle diverse fonti di approvvigionamento;
 - ottimizzare la gestione della distribuzione irrigua al fine di contenere i costi energetici, limitare lo spreco di risorse idriche, razionalizzare l'uso delle infrastrutture e accrescere l'efficienza del personale impegnato nel servizio;
 - favorire l'adozione, anche da parte dei consorziati, di misure di conservazione e di risparmio delle risorse idriche;
 - soddisfare le esigenze extra-irrigue quando le dotazioni sono disponibili e compatibilmente con le esigenze di gestione della rete e con le disposizioni di legge in materia di usi plurimi delle acque;

Art. 3 – Atti e documenti collegati al regolamento per la gestione della rete idrica

1. Il presente regolamento risulta collegato ai seguenti atti e documenti:

- a) R.D. 11 dicembre 1933 n.1775 - (Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Acque e Impianti elettrici.
- b) R.D. 3 maggio 1937, n. 899. - Disposizioni regolamentari per i canali demaniali (canali Cavour e Navigli Lombardi).
- c) Regolamento Regionale 24 marzo 2006 - n. 2 "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 2").
- d) Delibera del Commissario regionale n.205 del 6 marzo 1996 – Regolamento per l'esercizio e la manutenzione dei canali diramatori della rete irrigua Villoresi.
- e) Delibera CdA n. 438 del 18/05/ 2011 – Direttive per affrontare situazioni di carenza idrica.
- f) Delibera CdA n. 441 del 18/05/ 2011 – Approvazione del Regolamento per la gestione del catasto consortile.
- g) Delibera CdA n. 543 del 28/08/2012 – Adozione definitiva del nuovo Statuto Consortile.
- h) Delibera CdA n. 222 del 30/01/2017 – Definizione linee guida generali per la procedura di accettazione delle sottoscrizioni irrigue.
- i) Delibera C.E. n. 182 del 5/122016 di Approvazione del Regolamento di gestione della polizia idraulica.
- j) Delibera CE n. 259 del 04/12/2017 – Approvazione dell'aggiornamento al Catasto Canali, ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5 del Regolamento di gestione della polizia idraulica consortile, e approvazione dell'adeguamento degli allegati A e B del Regolamento di gestione della polizia idraulica.
- k) Piano di Classifica consortile vigente.
- l) Piano comprensoriale consortile.
- m) Il Regolamento per la gestione della rete idrica è inoltre correlato ai provvedimenti di concessione di derivazione della risorsa idrica ai fini irrigui rilasciati al Consorzio ed alle relative prescrizioni, ivi comprese quelle riguardanti il rispetto del Minimo Deflusso Vitale dei corsi d'acqua da cui la risorsa viene derivata.

Art. 4 – Definizioni

- Attività irrigua: l'insieme delle azioni volte a rilasciare, distribuire e utilizzare la dispensa irrigua;
- Utenti: i soggetti che fruiscono dell'attività irrigua consortile;
- Conduuttori: coloro che conducono effettivamente un terreno: se non sono proprietari devono possedere un legittimo titolo quale un contratto d'affitto, di

comodato o altra forma di conduzione certificata dal conduttore e dal proprietario del fondo mediante apposita dichiarazione sostitutiva

- Proprietario: il detentore del diritto reale di proprietà di terreni o beni immobili iscritti al catasto consortile;
- Intervento irriguo o prelievo irriguo: ogni forma di derivazione della risorsa idrica dalla rete irrigua consortile a reti irrigue private, siano esse riferite ad una sola proprietà o appezzamento o ad un numero molteplice di proprietà o appezzamenti;
- Carezza idrica: Si verifica quando gli Enti Regulatori dei Grandi Laghi impongono, per livelli idrometrici dei bacini particolarmente esigui, una riduzione delle portate che è possibile derivare maggiore uguale al 20% della portata di competenza.
- Modellatori: apparecchiature ritenute idonee ad effettuare misure di portata ("bocche tassate"); sono tali quelli realizzati secondo le "Istruzioni e norme" allegate all'art. 11 del R. D. 3 maggio 1937 n. 899.

Art. 5 – Acque consorziali e loro utilizzo

1. Le acque consorziali, ovvero in gestione al consorzio, sono costituite:

- dalle acque spettanti al Consorzio in base a concessioni di acqua pubblica rilasciate dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province;
- dalle acque di spettanza di Enti o singoli proprietari che il Consorzio gestisce a seguito di annessioni a vario titolo o convenzioni appositamente sottoscritte.

2. In relazione alle finalità principali del Consorzio, le acque della rete vengono utilizzate per scopi agricoli e per scopi extra-agricoli.

3. A seconda dello specifico utilizzo le acque consorziali si definiscono dispense irrigue (agricole) ovvero dispense extra-agricole.

4. Si hanno "dispense irrigue", "estive" o "jemali" a seconda della stagione irrigatoria cui si riferiscono, quando le acque vengono utilizzate per l'irrigazione di terreni agricoli.

5. Le dispense irrigue poi possono essere:

- "ordinarie" quando i terreni irrigati sono regolarmente iscritti nel catasto dei terreni assoggettati al contributo comprensoriale;
- "di diritto" quando si effettuano in base ad atti o convenzioni o a disposizioni dell'autorità concedente delle derivazioni di acque pubbliche;
- "eccezionali" quando si tratta di dispense irrigue ad organismi consortili in attesa di costituzione in appositi consorzi privati o Autonomie gestionali, così come definite nello Statuto Consortile.

6. Nel presente regolamento se non diversamente precisato, con la dizione "dispense irrigue" si intende sempre riferirsi alle dispense irrigue ordinarie.

7. Le dispense extra-agricole possono invece essere:

- "dispense industriali" quando le acque vengono utilizzate per la produzione di energia idroelettrica, acque restituite ad usi irrigui in canali consortili e compatibili con l'esercizio degli stessi, acque utilizzate per scambio termico a pompa di calore e restituite nel medesimo corso d'acqua, il raffreddamento di impianti o per altre

attività produttive di rilevante importanza ritenute, di volta in volta, dal Consiglio d'Amministrazione assimilabili a tali dispense, come

- "licenze a terzi" ossia acque rilasciate dal consorzio per i seguenti usi:
 - potabile
 - piscicolo (ittiogenico);
 - zootecnico;
 - igienico;
 - antincendio;
 - autolavaggio;
 - lavaggio strade/cacciate per lavaggio condotti fognari;
 - innaffiamento aree verdi o aree sportive;
 - scambio termico in impianti a pompa di calore;
 - navigazione interna;
 - didattico/scientifico;
 - usi diversi (altro uso)

8. L'erogazione delle dispense extra-agricole e i relativi oneri sono stabiliti con apposita deliberazione di Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 – Pertinenza delle acque irrigue

1. Gli utenti devono impiegare l'acqua per irrigare esclusivamente le terre ricadenti nella zona irrigua servita dai relativi impianti e fornire, in sede di proposizione della domanda di erogazione della dispensa irrigua, la bocca dalla quale si intende derivare la dispensa stessa e l'elenco dei terreni irrigati con relative indicazioni catastali al fine dell'accoglimento dell'istanza da parte del Consorzio.

2. Usi diversi da quelli indicati nel presente regolamento non sono consentiti se non previsti dal titolo di derivazione assentito dal Consorzio.

3. Le utenze d'acqua ad uso irriguo, di cui siano titolari i proprietari, si intendono assentite per l'irrigazione dei soli fondi dichiarati e, in caso di passaggi di proprietà degli immobili, si trasferiscono ai nuovi proprietari, limitatamente alla competenza dei fondi stessi, nonostante qualunque patto contrario (ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 comma 4 del R.D. 1775/1933, e del Regolamento Regionale 24 marzo 2006 - n. 2).

4. Le utenze d'acqua ad uso irriguo, di cui siano titolari i conduttori, si intendono anch'esse assentite per l'irrigazione dei soli fondi dichiarati e, in caso di risoluzione del contratto di affitto o di qualsiasi altra forma di accordo di cui il conduttore sia titolare, decadono automaticamente.

5. In caso di trasferimento dei fondi l'acquirente è tenuto al pagamento dei contributi rimasti eventualmente insoluti ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 comma 4 del R.D. 1775/1933 e del Regolamento Regionale 2/2006.

6. In caso di presentazione di una nuova domanda di erogazione di dispensa irrigua, gli uffici consortili dovranno accertare l'elenco dei fondi da irrigare e le modalità di irrigazione degli stessi eventualmente praticate nelle annualità precedenti. Nel caso risultassero dei contributi legati a tali fondi non saldati, il consorzio si riserverà di accettare la sottoscrizione solo dopo l'estinzione del debito.

7. In nessun caso l'utente potrà destinare le acque derivate ad usi o scopi diversi da quelli per i quali è stato autorizzato il prelievo o cedere ad altri la sua spettanza di prelievo o l'acqua prelevata.

Art. 7 – Priorità delle dispense irrigue

1. Le esigenze delle dispense irrigue sono prioritarie; le dispense extra-agricole si associano a quelle irrigue agricole, alle quali sono sempre subordinate.

2. Per la rete irrigua Villorese, la distribuzione delle acque deve essere effettuata in base agli indici di beneficio connessi al terreno oggetto di dispensa irrigua come da vigente piano di classifica degli immobili.

3. Se il calendario dei turni e degli orari è già definito il Consorzio, in caso di nuova richiesta di dispensa, procederà alla redistribuzione in ragione della superficie dei terreni da irrigare e del rispettivo indice di beneficio di ciascun terreno.

4. Per la rete dei Navigli, ogni nuova richiesta di erogazione di acqua irrigua è subordinata alla sopravvenienza di nuova disponibilità (es. rinuncia) e dovrà essere esaminata dagli uffici consortili e approvata dal Direttore dell'Area Tecnica e Gestione della Rete secondo criteri di valutazione analoghi a quelli stabiliti per le concessioni a scopo irriguo di derivazione d'acqua pubblica.

Art. 8 – Durata delle stagioni irrigue e periodi di asciutta

1. L'annata irrigua si divide in due "stagioni": la "stagione irrigua estiva", che convenzionalmente va dal 1 aprile al 30 settembre e comprende il periodo nel quale si dispensa acqua per le risaie (irrigazione per sommersione) e per le altre colture irrigue estive (irrigazione per scorrimento, per infiltrazione e per aspersione); tali utilizzazioni costituiscono le "dispense irrigue estive".

2. La "stagione irrigatoria jemale", che convenzionalmente va dal 1 ottobre al 31 marzo e comprende il periodo nel quale si dispensa acqua per le "marcite" e i "prati marcitori" (irrigazione termica per scorrimento); tali utilizzazioni costituiscono le "dispense irrigue jemali".

3. Al fine di consentire l'esecuzione delle opere di manutenzione, di rifacimento e di potenziamento delle strutture irrigue, il Consorzio può effettuare due periodi di asciutta totale o parziale, durante i quali non si immette acqua nei canali o si riduce al minimo necessario al mantenimento delle condizioni ambientali.

4. Il Comitato Esecutivo su proposta del Direttore responsabile della gestione della rete - in relazione alle esigenze tecniche di ogni canale o gruppo di canali ed agli interessi economici generali serviti dai canali stessi, tenuto conto delle prioritarie esigenze

dell'irrigazione - fissa annualmente i periodi di asciutta e conseguentemente, per ciascun canale, le date di inizio e di termine effettive delle stagioni irrigue.

Art. 9 – Richieste di dispense irrigue

1. Possono presentare domanda per l'erogazione delle dispense irrigue dalla rete consortile solo i conduttori dei terreni per i quali si avanza l'istanza, allegando il titolo che ne attesti la condizione di proprietario conduttore del fondo.

2. Il conduttore dell'appezzamento che non ne sia il proprietario, può presentare domanda per l'erogazione delle dispense irrigue solo previo avvallo scritto del proprietario. In caso di comproprietà è sufficiente l'autorizzazione di uno solo dei proprietari. Qualora la proprietà dovesse negare l'autorizzazione il Comitato Esecutivo valuterà caso per caso se concedere o meno l'autorizzazione al prelievo, contemperando le esigenze della produzione con quelle della tutela della proprietà.

3. Anche i consorzi irrigui o le Autonomie irrigue riconosciute dallo stesso Statuto consortile possono presentare domanda per l'erogazione delle dispense irrigue dalla rete consortile ma in nome e per conto dei propri utenti.

4. Non sono ammesse richieste irrigue da parte di soggetti terzi. Le domande per le dispense irrigue presentate da soggetti non proprietari o non conduttori dei terreni da irrigare saranno considerate irricevibili. Non verranno pertanto accettate domande presentate a diverso titolo (es. la proprietà del cavo irriguo) rispetto a quello della proprietà o della conduzione dei terreni irrigati.

5. Le modalità per la proposizione della domanda di erogazione delle dispense irrigue con l'apposita modulistica, le norme generali per l'uso e l'ammontare della contribuzione sono approvate con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione.

6. Sulla rete irrigua gestita direttamente dal Consorzio è di norma vietato lo spostamento delle dispense irrigue dal canale su cui sono state sottoscritte, la dispensa di acqua di soccorso, l'utilizzo della dispensa irrigua sottoscritta al di fuori dell'orario e del turno assegnato, il prelievo con sollevamento.

7. Nel modulo di domanda devono essere indicati gli identificativi catastali (Comune, Foglio, Particella, eventuale sub.) dei fondi cui si rivolge la dispensa irrigua, oltre che la bocca di derivazione utilizzata. In caso di mancata consegna o di incompletezza della documentazione catastale richiesta, il Consorzio non potrà procedere all'assegnazione della dispensa richiesta.

8. Se il richiedente è una persona fisica dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità e codice fiscale, qualora sia una azienda agricola dovrà essere allegata la visura camerale societaria in maniera da avere univocamente definito il nome o la ragione sociale del richiedente ed i dati fiscali, nonché un numero telefonico e posta elettronica certificata, se presente. Qualora il richiedente fosse un consorzio di utenti la domanda dovrà essere fatta dal Rappresentante Legale del Consorzio stesso.

9. Ai sensi dell'art.58 del R.D. n.1775/33 le derivazioni ad uso agricolo che abbiano in comune la bocca di presa, anche se godute da diversi Utenti, saranno considerati dal Consorzio come una utenza unica complessiva e dovranno essere rappresentate secondo le norme regolanti il consorzio, se questo esiste, o la comunione degli utenti, secondo le modalità di cui al successivo comma.

10. La comunione di utenti sarà di fatto assimilata ad una Autonomia irrigua costituita ai sensi dello Statuto Consortile; per la costituzione di tale entità associativa gli utenti dovranno, oltre a fornire i dati identificativi delle proprie aziende e i dati catastali dei terreni irrigati, impegnarsi esplicitamente a corrispondere tutti i contributi consorziali dovuti dall'Utenza complessiva della bocca stessa. Nel caso di insolvenza di uno degli utenti, pertanto, i contributi dovuti dall'utente moroso verranno ripartiti tra gli altri utenti di bocca in ragione delle rispettive quote proporzionali, calcolate in base all'acqua prenotata da ciascun utente in rapporto alla somma totale delle portate prenotate sulla bocca stessa.

11. Il riconoscimento delle Autonomie e delle Comunioni di Utenti spetta al Consiglio d'Amministrazione secondo quanto previsto dal vigente Statuto consortile.

12. L'accettazione delle domande per l'erogazione delle dispense irrigue per tutte le Utenze spetta al Consiglio d'Amministrazione.

Art. 10 – Prelievi con sollevamento

1. Di norma non è più accettato il prelievo diretto dai cavi consorziali tramite idrovora, fatto salvo casi particolari e temporanei espressamente autorizzati dal Comitato Esecutivo.

2. I prelievi a sud del Canale Principale Villoresi sono consentiti soltanto in caso di carenza di cadente naturale e dovranno comunque essere assentiti dal Comitato Esecutivo su proposta del Direttore responsabile della gestione della rete, sentiti i competenti uffici di zona.

3. Per i prelievi dal Canale Principale Villoresi e dai canali secondari, gli utenti interessati dovranno denunciare il tipo di turbina impiegato specificando il diametro della stessa ed il numero dei giri necessari ad erogare il corpo d'acqua sottoscritto, compilando apposito modulo da allegare alla domanda di sottoscrizione in cui andrà tassativamente indicato il punto di prelievo. Anche nel caso in cui l'orario venisse comunicato a mezzo del Capo Utenza sarà comunque onere del richiedente la dispensa irrigua integrare la domanda presentata all'Ufficio zonale con l'orario di sollevamento. L'orario dovrà essere scrupolosamente rispettato pena l'annullamento della dispensa, oltre alle sanzioni che verranno disposte.

Art. 11 – Dispense irrigue di soccorso

1. Le dispense che, in aggiunta a quelle in atto, si effettuano, nel corso della stagione irrigatoria estiva o jemale, a richiesta dell'utente attraverso bocche della rete principale di cui l'Utente stesso sia titolare (da solo o in comunione con altri) di norma sono vietate fatto salvo l'approvazione da parte del Comitato Esecutivo in casi eccezionali di comprovata impellente necessità.

2. Le dispense di soccorso si attuano:

- per le dispense a bocca tassata, erogando una portata aggiuntiva, per uno o più giorni, che si misura in l/s per giorno;
- per le dispense a bocca libera, erogando la portata necessaria per effettuare un'irrigazione aggiuntiva di una determinata superficie, misurata in ettari;

- per le dispense ad orario, erogando il corpo d'acqua per un numero di ore aggiuntive. In caso di richiesta di soccorso successiva alla determinazione dell'orario di erogazione delle dispense irrigue e della consegna dei relativi calendari agli utenti verrà applicato un costo dell'acqua di soccorso maggiorato del 20% rispetto al costo deliberato per l'annualità in corso per sopperire all'evidente disagio degli utenti della ruota e all'ulteriore carico di lavoro per il personale consortile.
3. Le dispense di soccorso non sono ammesse in caso di situazioni di carenza idrica.

Art. 12 – Spostamenti di dispensa

1. Gli spostamenti di dispensa per erogazioni di acqua continua si effettuano quando l'utente, nel corso della stagione irrigatoria estiva, chiede di spostare la dispensa, in tutto o in parte, da una bocca ad un'altra della rete principale.
2. Lo spostamento di dispensa può essere accordato a condizione che:
 - le bocche interessate siano munite di "modellatori"(bocche tassate), si trovino sullo stesso canale e siano dello stesso Utente;
 - la dispensa trasferita abbia una portata inferiore od uguale a quella della bocca da cui prende inizio lo spostamento.
3. Spetta al Direttore responsabile della gestione della rete fissare in concreto le modalità e il momento (giorno ed ora) in cui effettuare lo spostamento richiesto, sempre a titolo oneroso.
4. La portata minima da trasferire è fissata in 20 l/s.
5. L'eventuale ritorno alla situazione precedente è considerato un nuovo spostamento e di conseguenza soggetto nuovamente al pagamento dell'onere relativo.
6. Per erogazioni ad orario è possibile soltanto richiedere un'erogazione di soccorso, a titolo oneroso, mantenendo la dispensa originaria ed i relativi costi.

Art. 13 – Le dispense industriali della rete principale

1. Le dispense industriali sono disciplinate dalle apposite convenzioni intervenute con l'Utente interessato ed approvate dal Consiglio d'Amministrazione; dette convenzioni fissano le modalità di effettuazione delle dispense, la durata della convenzione e i contributi annui cui le dispense stesse vengono assoggettate.

Art. 14 – Pagamento dei contributi e diritto di prelievo

1. Non verrà rilasciata autorizzazione al prelievo, né al proprietario né al conduttore a qualsiasi titolo, in caso di mancato pagamento dei contributi di irrigazione per gli anni precedenti a quello di richiesta ancorché richiesta da nuovo richiedente. Resta salva la

facoltà per il nuovo Utente di saldare il debito del precedente, rivalendosi poi eventualmente verso quest'ultimo, per poter essere autorizzato ad irrigare.

2. Non hanno diritto alla somministrazione del servizio tutti gli Utenti che prelevano dalla stessa bocca di derivazione per la quale risulti insolvenza, anche parziale, relativa all'anno precedente.

Art. 15 – Qualità delle acque

1. Il Consorzio svolge ogni possibile azione di tutela, per prevenire e per gestire gli episodi di inquinamento sia diffusi che localizzati causati da terzi.

2. I consorziati non potranno comunque pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta da parte del Consorzio, in caso di danneggiamenti alle colture o ai terreni conseguenti ad inquinamenti delle acque irrigue causate da terzi.

Art. 16 – Contenimento delle dispersioni

1. Gli utenti hanno l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti che consentono un ottimale utilizzo dell'acqua, limitando, in concomitanza dei prelievi irrigui, gli scarichi di acque nella rete di scolo.

2. Gli utenti hanno l'obbligo della restituzione ai cavi consorziali dei sopravanzi e delle colature, pertanto, sono obbligati ad eseguire e mantenere nei propri fondi i fossi colatori al fine del miglior recapito delle acque di esubero nella rete di bonifica.

3. Ferme restando le vigenti norme di legge in materia, il Consorzio si riserva di non concedere l'acqua di irrigazione, in via di fatto e senza necessità di adottare specifici atti formali, in caso di fossi di adduzione e/o terreni non convenientemente preparati o privi di reti di distribuzione o scolo in condizioni di normale efficienza ovvero che per qualsiasi altra ragione possano essere causa di eccessivi consumi di acqua o di danni a terzi.

4. Gli Utenti dovranno curare che la conduzione dell'acqua attraverso i fossi e la distribuzione dell'acqua sugli appezzamenti da irrigare venga sorvegliata e regolata, per tutto il tempo della somministrazione, da loro stessi o da personale idoneo da essi incaricato.

5. Degli eventuali danni alle limitrofe proprietà ed ai terzi in genere risponderanno direttamente gli Utenti, rimanendo il Consorzio pienamente sollevato da ogni responsabilità al riguardo.

Art.17 - Piano per situazioni di carenza idrica

1. Le procedure da adottare lungo tutta la rete consortile in caso di situazioni di carenza idrica sono quelle riportate nella Deliberazione del Consiglio di amministrazione n.438 del

18/05/2011 "Approvazione delle direttive per affrontare le situazioni di carenza idrica." con la specificazione che laddove è riportato che "Eventuali ture provvisorie, realizzate in blocchi cubici di calcestruzzo di opportuna pezzatura (o con altri metodi tecnicamente opportuni), possono essere inserite nel tratto del Naviglio Martesana a valle della conca di Villa Fornaci" deve invece leggersi "Eventuali ture provvisorie, realizzate mediante strutture fusibili in legname o altri metodi tecnicamente opportuni, possono essere inserite nel tratto del Naviglio Martesana a valle della conca di Villa Fornaci".

Art.18 - Edifici di erogazione e dispensa (Bocche)

1. L'acqua della rete principale viene di norma dispensata, cioè avviata all'utilizzazione, attraverso appositi manufatti denominati "bocche".

2. La costruzione/apertura di nuove bocche di derivazione è vietata ai sensi dell'art. 6 comma b del vigente regolamento consortile di gestione della polizia idraulica. Il Consorzio può concedere, con apposito atto, la costruzione di un nuovo manufatto di erogazione, il disciplinare della concessione indica le prescrizioni tecniche da osservare da parte dell'utente, la durata della concessione stessa, il relativo canone ed il regime d'uso della bocca.

3. Tutte le bocche di derivazione già esistenti devono avere o dovranno dotarsi di apposito atto di concessione.

4. Le nuove bocche di derivazione per l'erogazione delle dispense agli utenti devono essere munite di paratoie che ne assicurino la chiusura senza apprezzabili perdite e di adeguati organi che ne consentano una agevole manovra; gli organi di manovra devono poter essere bloccati a mezzo di appositi lucchetti, le cui chiavi rimangono in possesso esclusivamente del Personale del Consorzio.

5. Di regola, le bocche di derivazione devono essere altresì munite di "modellatori", ossia di apparecchiature ritenute idonee ad effettuare misure di portata ("bocche tassate"); sono tali quelli realizzati secondo le "Istruzioni e norme" allegate all'art. 11 del R. D. 3 maggio 1937 n. 899 ("Disposizioni regolamentari per i canali demaniali"):

- modellatori a stramazzo libero Bazin;
- modellatori a efflusso libero con contrazioni sulla soglia e sui lati verticali (tipo "Cipolletti");
- modellatori a battente rigurgitato;
- modellatori a risalto.

6. La minima dispensa consentita per un modellatore è di l/s 10 quando non vi sono riduzioni rispetto alla dispensa di competenza e salvo casi eccezionali (v. punto 4 delle suddette "Istruzioni e norme" allegate all'art. 11 del R. D. 3 maggio 1937 n. 899).

7. Spetta, in ogni caso, esclusivamente al Direttore Responsabile della Gestione della Rete il giudizio tecnico sull'idoneità dei modellatori, che potranno essere anche di tipo diverso

da quelli sopra indicati, e sulla esistenza in concreto delle condizioni necessarie per il loro regolare funzionamento.

8. Bocche di derivazione non munite di modellatori ("bocche libere") possono essere consentite dal Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Direttore responsabile della gestione della rete, soltanto in via eccezionale -quando cioè, generalmente per ragioni altimetriche, non risulti possibile installare un modellatore - oppure in via transitoria, in attesa che l'utente provveda alla costruzione del modellatore.

9. Le spese per la costruzione e la manutenzione delle bocche di derivazione, comprese tutte le apparecchiature relative, sono a carico dell'utente.

10. L'utente è inoltre sempre tenuto ad introdurre a sue spese tutte, quelle modificazioni necessarie a consentire un idoneo funzionamento delle bocche e delle relative apparecchiature, secondo le indicazioni del Direttore responsabile della gestione della rete.

11. È in facoltà del Consiglio d'Amministrazione condizionare l'effettuazione delle dispense all'esecuzione da parte dell'utente delle opere prescritte.

12. Il Consorzio ha altresì la facoltà, in caso di mancato o ritardato intervento da parte dell'utente, di provvedere direttamente all'effettuazione delle opere di riparazione più urgenti, ponendo le spese a carico dell'utente stesso.

13. Nella rete Villorresi per ogni bocca di derivazione sui canali derivatori o secondari che attivano i canali diramatori o terziari è individuato un capo utente che, secondo quanto riportato nel Regolamento per l'esercizio e la manutenzione dei canali diramatori o terziari della rete irrigua Villorresi, tiene i rapporti con i tecnici consortili e col personale preposto alla regolazione della bocca del canale diramatore interessato.

Art.19 – Sanzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione determina con successivo atto le modalità per l'irrigazione delle sanzioni per violazioni del presente regolamento.